

LEGGE 23 luglio 1991 n. 223

Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro. (Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 luglio 1991, n. 175, S.O)

Omissis...

24. Norme in materia di riduzione del personale.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a 12 e 15-bis, e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupino più di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione⁽⁸³⁾.

1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, si applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori alle medesime condizioni di cui al comma 1. I lavoratori licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'articolo 6, comma 1, senza diritto all'indennità di cui all'articolo 7. Ai lavoratori licenziati ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9⁽⁸⁴⁾.

1-ter. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, non si applica al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto⁽⁸⁵⁾.

1-quater. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3, al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni⁽⁸⁶⁾.

2. Le disposizioni richiamate nei commi 1 e 1-bis si applicano anche quando le imprese o i privati datori di lavoro non imprenditori, di cui ai medesimi commi, intendano cessare l'attività⁽⁸⁷⁾⁽⁸⁸⁾.

3. Quanto previsto all'art. 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e all'art. 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all'art. 16, comma 1. Il contributo previsto dall'art. 5, comma 4, è dovuto dalle imprese di cui all'art. 16, comma 1, nella misura di nove volte il trattamento iniziale di mobilità spettante al lavoratore ed è ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale⁽⁸⁹⁾.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi di attività stagionali o saltuarie.

5. La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale di cui al primo comma dell'articolo 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604 , come modificato dall'articolo 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108, è disciplinata dal presente articolo.

6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti intimati prima della data di entrata in vigore della presente legge ⁽⁹⁰⁾ ⁽⁹¹⁾.

(83) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 151 (Gazz. Uff. 12 giugno 1997, n. 135). Per l'interpretazione autentica dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 24, vedi l'art. 8, D.L. 20 maggio 1993, n. 148.

(84) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 8 aprile 2004, n. 110 (Gazz. Uff. 3 maggio 2004, n. 102).

(85) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 8 aprile 2004, n. 110 (Gazz. Uff. 3 maggio 2004, n. 102).

(86) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 8 aprile 2004, n. 110 (Gazz. Uff. 3 maggio 2004, n. 102).

(87) Comma così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 8 aprile 2004, n. 110 (Gazz. Uff. 3 maggio 2004, n. 102).

(88) La Corte costituzionale, con sentenza 8-17 marzo 1995, n. 86 (Gazz. Uff. 22 marzo 1995, n. 12, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del coordinato disposto dell'art. 9, ultimo comma, del D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito con modificazioni nella L. 25 marzo 1983, n. 79, e degli artt. 5, secondo comma, e 24, primo comma, della L. 23 luglio 1991, n. 223, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 38 della Costituzione.

(89) Comma così sostituito dall'art. 8, D.L. 20 maggio 1993, n. 148.

(90) Vedi, anche, il comma 18 dell'art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 243.

(91) La Corte costituzionale, con ordinanza 18-18 luglio 1997, n. 258 (Gazz. Uff. 23 luglio 1997, n. 30, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Omissis...